



COMUNE DI  
**TELTI**

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)  
Tel. 0789/43007- 43074- 43098 Fax 0789/43580  
[www.comune.telti.ss.it](http://www.comune.telti.ss.it)

**ORIGINALE**

## **DETERMINAZIONE AREA TECNICA**

**N.105 DEL 05-05-2026**  
**Registro Generale N.363**

**Oggetto:** Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera C) del D.lgs n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di "Rifacimento marciapiedi via A. Manzoni. CUP G62F24000090002. Decisione di contrarre. CIG BB87792126

CIG: BB87792126

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **Premesso:**

- che con la Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie) è stata stanziata, tra l'altro, a favore del Comune di Telti la somma di € 300.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato "Rifacimento marciapiedi via A. Manzoni".
- che in data 02.10.2024 è stata firmata la convenzione di finanziamento n. 337 tra Il Direttore del Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti, bilancio, personale (SIS) della Regione Autonoma della Sardegna e il rappresentante legale del Comune di Telti, per un importo di € 300.000,00;
- che l'opera è inserita nel piano triennale e annuale delle opere pubbliche del comune di Telti;
- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 251 del 24.03.2025 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 l'Ing. Pasquale Caboni, in possesso dei requisiti richiesti;
- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 804 del 21.10.2025 è stato nominato il gruppo di lavoro così costituito:
- Arch. Irma Shtini: progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva e assistente alla direzione lavori;

- Ing. Pasquale Caboni: Direzione lavori, misura e contabilità;
- che con nota prot. n. 10693 del 23.12.2026 è stata indetta conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (Legge n° 241/1990, art. 14/bis) per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori pareri;
- che come da verbale prot. n. 744 del 29.01.2026 è stata conclusa, con parere positivo la conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (Legge n° 241/1990, art. 14/bis) con prescrizioni da parte di Anas e Abbanoa;
- che è stata eseguita la verifica del progetto di fattibilità tecnico economica;
- che con delibera di giunta n.24 del 20.02.2026 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;
- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica è stato affidato il servizio di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei "Lavori di Rifacimento marciapiedi via A. Manzoni. CUP G62F24000090002" al Geom. Enrico Columbano con Studio professionale in Via Vincenzo Monti n.1 -07020 Telti (SS) C.F.: CLMNRC82A15G203H – P.IVA 02249570900;
- che il progettista Arch. Irma Shtini, con nota prot.2203 del 16.03.2026 ha consegnato il progetto esecutivo;
- che il Geom. Enrico Columbano ha trasmesso con nota prot. n. 2263 del 17.03.2026 il Piano di Sicurezza e i suoi allegati;
- che con delibera di giunta n. 37 del 17.03.2026 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo pari a € 300.000,00 di cui € 225.749,52 per lavori e € 74.250,48 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con propria determinazione n. 264 del 26.03.2026 è stato modificato il gruppo di lavoro nel seguente modo:
  - Arch. Irma Shtini direttore dei lavori, misura e contabilità, redazione CRE in sostituzione dell'Ing. Pasquale Caboni;
  - Geom. Celeste Marginesu: assistente al RUP per la fase di affidamento ed esecuzione dei lavori;
- che il Responsabile Unico del progetto ha predisposto, ai sensi dell'ex articolo 42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l'atto di validazione del progetto Esecutivo in argomento, datato 19.03.2026;
- che il Direttore dei lavori ha trasmesso con nota prot. n. 757 del 01.04.2026 la dichiarazione sullo stato dei luoghi di cui all'art. 114, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14, comma 1;

**Accertato** che l'importo da porre a base di gara è pari a € 221.799,62 di cui € 215.192,52 per lavori soggetti a ribasso (di cui € 48.243,74 per costo della manodopera), ed € 6.607,10 per oneri sicurezza non soggetta a ribasso, oltre IVA al 22%;

**Ritenuto** opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, nel quale è previsto che <<nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto>>;

**Rilevato** che in riferimento al citato art. 120, comma 9, del Codice, il quinto d'obbligo va ricompreso nel valore stimato dell'appalto ex art. 14, comma 4, del d.lgs. 36/2023;

**Dato atto** che l'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice è pari a € 266.159,54

Importo a base di gara	Incremento del 20% art. 120 c.9 del Dlgs 36/2023	Importo stimato appalto
€ 221.799,62	€ 44.359,92	€ 266.159,54

**Attesa** la necessità di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori;

**Visto:**

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali” e in particolare l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base;
- Il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare l'art. 17 comma 1 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Considerato:**

- Che ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.lgs 50/2023 <<Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; >>;
- che l'art. 62 comma 1 del Dlgs 36/2023 prevede che “tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di

forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori

- che l'art. 1 (Principio del risultato) del D.lgs. 36/2023 prevede, tra l'altro che:
  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
  2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
  3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
  4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto...>.
- che ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Dlgs 36/2023 per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2;
- Che per l'aggiudicazione del presente contratto può essere utilizzato il criterio del minor prezzo;
- Che ai sensi dell'art 54 comma 1 del Dlgs 36/2023, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

**Rilevato:**

- che non esiste un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Dlgs 36/2023 e che pertanto non sussiste l'obbligo di seguire le procedure ordinarie di cui agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs 36/2023;
- Che ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 (Piattaforme di approvvigionamento digitale): *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26...;*

- che ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Codice dei contratti “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”;
- che la nuova piattaforma telematica Sardegna CAT in uso alla Regione Sardegna, è certificata ai sensi della normativa vigente, risulta iscritta nell’Elenco di cui all’art. 26 comma 3 del Codice e consente di negoziare direttamente con uno o più operatori economici per le procedure di affidamento previste ai sensi dell’art. 50, comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- che la piattaforma Sardegna CAT contiene elenchi, sempre aperti, di operatori economici a cui rivolgersi al fine di individuare i soggetti da invitare al confronto competitivo, organizzato per categorie merceologiche;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, ricorrere all'affidamento dei lavori con la procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) del Dlgs 36/2023 previa consultazione di **otto** operatori economici individuati sulla base dell’Elenco di operatori economici della suddetta piattaforma CAT Sardegna con riferimento all’oggetto e alla finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;

**Ritenuto** altresì, al fine di procederà alla selezione degli operatori economici da invitare nel rispetto di quanto previsto dal Codice ed in particolare dall’art. 1, comma 4, dell’Allegato II.1, coerentemente con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, di prevedere che:

- ✓ almeno l’80% degli operatori dovranno essere piccole e medie imprese;
- ✓ almeno il 20% siano selezionati operatori in possesso della certificazione minima SOA relativa all’intervento, quindi, nel caso specifico, la qualificazione SOA OG3 – prima classifica.

**Rilevato:**

- che l’art. 57 comma 1, del Codice, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, prevede: << Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori o servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a:
  - a) *garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio* >>
- che l’art. 1, comma 4, dell’Allegato II.3 del Codice, prevede che <<Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi

di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.>>

**Considerato**, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 del Codice che “Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore a quella prevista nel medesimo comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”

**Ritenuto**, di dover escludere l'inserimento nel presente appalto dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, in quanto in base all'oggetto del contratto, **lavori di natura lavori edile** (realizzazione marciapiedi) e di importo modesto lo rendono contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche in base alla natura e tipologia dell'intervento”

**Considerato** inoltre che l'art. 126 del Codice, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, prevede, tra l'altro:

<<1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato nei limiti delle somme disponibili sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei

*criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.>>*

**Ritenuto**, di prevedere, ai sensi del citato art. 126 del Codice comma 1, una penale per il ritardato adempimento in misura giornaliera pari all' **UNO per mille** dell'ammontare netto contrattuale come descritto nel capitolato speciale d'appalto;

**Ritenuto** di prevedere, con riferimento al comma 2 del suddetto articolo, un premio di accelerazione da calcolare in misura giornaliera pari **UNO per mille** dell'ammontare netto contrattuale, da corrispondersi nel caso i lavori siano conclusi prima di 134 giorni e fino a 114 giorni (e pertanto in misura non superiore a 20 giorni) e un premio di accelerazione da calcolare in misura giornaliera pari **allo zero virgola cinque per mille** dell'ammontare netto contrattuale, da corrispondersi nel caso i lavori siano conclusi prima di 114 giorni e fino a 104 giorni (e pertanto in misura non superiore a 10 giorni);

**Atteso** che ricorrono tutti i presupposti e le condizioni per provvedere in merito;

**Visti:**

- l'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2023;
- l'art. 17, l'art. 50 comma 4, l'art. 54 comma 1 e 2, l'art 57, l'art. 126 del Dlgs 36/2023;
- l'art. 2, comma 3, dell'Allegato II.1 del codice dei contratti;
- l'allegato II.2 del codice dei contratti;
- l'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3;
- l'art. 192 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
- il progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17.03.2026;
- CIG BB87792126;

**DETERMINA**

- 1) **Di attivare** il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs 36/2023, al fine di stipulare il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori **di Rifacimento marciapiedi via A. Manzoni. CUP G62F24000090002. CIG BB87792126;**
- 2) **Di dare atto** che il contratto del lavoro verrà stipulato a misura;
- 3) **Di dare atto** che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è:
  - ✓ “C.C.N.L. per i dipendenti dalle imprese edili ed affini”;
  - ✓ “C.C.N.L. per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini”.
- 4) **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e art. 17 c.1 del D.lgs 36/2023, che:
  - il fine perseguito dal contratto è quello della realizzazione dei lavori di **“Rifacimento marciapiedi via A. Manzoni. CUP G62F24000090002”** come da progetto esecutivo;

- l'oggetto del contratto è “**Rifacimento marciapiedi via A. Manzoni. CUP G62F24000090002**”;
- la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs 36/2023 con invito rivolto a **otto** operatori economici individuati dalla stazione appaltante nel rispetto dell'oggetto e della finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e secondo i criteri in narrativa;
- il criterio di aggiudicazione è quello del “minor prezzo” da determinare mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Dlgs 36/2023;
- la forma del contratto avverrà, ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del dlgs 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
- le clausole essenziali del contratto da stipulare sono le seguenti:
  - ✓ durata dei lavori: **134 (centotrentaquattro)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;
  - ✓ corrispettivo pari a **€ 221.799,62** di cui **€ 215.192,52** per lavori soggetti a ribasso (di cui **€ 48.243,74** per costo della manodopera), ed **€ 6.607,10** per oneri sicurezza non soggetta a ribasso, oltre IVA al 22%;
  - ✓ modalità di pagamento: i pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano l'importo pari a **€ 60.000**;

5) **Di dare atto** che la stazione appaltante si avvale dell'art. 120, comma 9, del Codice, e pertanto l'importo stimato dell'appalto è pari a **€ 266.159,54**, secondo il seguente schema:

Importo a base di gara	Incremento del 20% art. 120 c.9 del Dlgs 36/2023	<b>Importo stimato appalto</b>
€ 221.799,62	€ 44.359,92	<b>€ 266.159,54</b>

- 6) **Di approvare** la lettera di invito, il disciplinare e modelli della procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei lavori di cui trattasi;
- 7) **Di incaricare** il Responsabile Unico del Progetto di invitare alla procedura negoziata otto operatori economici in possesso dei requisiti individuati tramite elenco operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento, rotazione degli inviti e criteri individuati nella presente decisione di contrarre;
- 8) **Di prenotare** allo scopo l'impegno della spesa necessaria complessiva di **€ 270.595,54** necessaria per l'esecuzione dei lavori di che trattasi a valere sul cap. 28112/28 esercizio 2026;
- 9) **Di impegnare** la somma di **€ 250,00** per la liquidazione delle competenze spettanti all' ANAC sui fondi di bilancio al **cap. 28112/28 - Esercizio 2026**;

- 10) **Di dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 11) **Di dare atto** che il responsabile unico del progetto è l'ing. Pasquale Caboni;
- 12) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
- 13)

Rup: Ing. Caboni Pasquale

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Caboni Pasquale

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Caboni Pasquale

*(doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)*